

Crediti d'imposta nella mediazione

Per favorire il ricorso ai procedimenti di **mediazione** e **negoziazione** assistita la Riforma Cartabia ha rafforzato i benefici fiscali a vantaggio delle parti e dei loro patrocinatori. Per la mediazione, l'art. 20 del **D.lgs. n. 28/2010**, come modificato dal **D.lgs. n. 149/2022** stabilisce:

- in caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione, si può usufruire di un credito di imposta pari all'indennità corrisposta all'organismo fino a concorrenza di Euro 600;
- se la mediazione è obbligatoria o è demandata dal giudice, si aggiunge anche il credito d'imposta commisurato al **compenso corrisposto al proprio avvocato** per l'assistenza nella procedura, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di 600 Euro;
- i crediti di imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di 600 Euro per procedura, e
 fino ad un importo massimo annuale di Euro 2400 per le persone fisiche e di 24 mila euro per le
 persone giuridiche;
- in caso di insuccesso della mediazione i crediti sono ridotti della metà;
- In caso di mediazione in corso di causa, che si conclude con un accordo, è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto, fino a concorrenza di Euro 518.

La norma, in vigore dal 30 giugno 2023 rimanda ad apposito decreto del Ministero della Giustizia per regolare le modalità di riconoscimento dei crediti, la documentazione da esibire, i controlli e le modalità di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.

Con decreto del 1° agosto 2023, pubblicato in G.U. il 7 agosto scorso, il Ministero ha dettato le regole per usufruire dei crediti di imposta, valide per le domande presentate dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.

Presentazione della domanda

A pena di inammissibilità la domanda va presentata su piattaforma accessibile dal sito giustizia.it, mediante credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS.

Se la domanda è presentata per conto di una persona giuridica, l'accesso alla piattaforma avviene con l'identità digitale del legale rappresentate della persona giuridica.



Contenuto generico della domanda

La domanda di attribuzione del credito contiene:

- dati identificativi, codice fiscale o partita iva del beneficiario
- numero, importo e data della fattura emessa dall'organismo, dall'avvocato
- dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore dell'organismo, dell'avvocato dell'importo fatturato
- indirizzo PEC per ricevere le comunicazioni relative alla domanda

Contenuto aggiuntivo in caso di raggiungimento dell'accordo

In caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione, l'art. 4 D.M. richiede di inserire nella domanda anche:

- il numero d'ordine dell'organismo davanti al quale si è svolta la mediazione;
- la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo con numero del procedimento e data dell'accordo come inserita nei registri degli affari di mediazione;
- la dichiarazione del valore della lite determinata in conformità al regolamento attuativo dell'art. 16,
 D.lgs. n. 28/2010;
- l'indicazione della materia, a fini statistici quando l'accordo definisce una controversia in una delle materie in cui la mediazione è obbligatoria.



Contenuto aggiuntivo se l'accordo non è stato raggiunto

Quando la mediazione non si conclude con l'accordo conciliativo va indicato

- il numero d'ordine dell'organismo
- la dichiarazione sul valore della lite
- il numero identificativo del procedimento di mediazione inserito nei registri degli affari di mediazione
- la data del verbale di constatazione del mancato raggiungimento dell'accordo
- la dichiarazione del valore della lite
- l'indicazione a fini statistici della materia se la mediazione era obbligatoria.

Contenuto in caso di mediazione demandata dal Giudice

Se la mediazione era stata demandata dal Giudice, il contenuto della domanda dovrà indicare:

- il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell'ordinanza che demanda la mediazione;
- la data dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del procedimento, incluso il numero di ruolo;
- il numero d'ordine dell'organismo che ha odiato;
- la dichiarazione di raggiungimento (o di non raggiungimento) dell'accordo e la data;
- il numero di procedimento inserito nei registri degli affari di mediazione;
- il valore della lite determinato davanti all'organismo;
- lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per il calcolo del compenso fatturato.

Solo in caso di raggiungimento dell'accordo per ottenere il credito di imposta commisurato al contributo unificato, occorre inserire nella domanda anche:

• gli estremi della ricevuta elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA» o gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale con cui si è pagato il contributo unificato



Termini

A pena di inammissibilità, la domanda è presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione della procedura.

Pluralità di crediti

Quando lo stesso soggetto chiede il riconoscimento di più crediti di imposta deve presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell'ambito della quale è sorto il credito che intende fare valere.

Autodichiarazione

Il possesso dei requisiti per ottenere il beneficio è attestato dalla parte con autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**.

Verifiche

Le verifiche sulle domande di attribuzione dei crediti di imposta sono condotte dal Ministero ed il riconoscimento del credito avviene con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia.

Entro il 30 aprile dell'anno in cui è stata presentata la domanda, il ministero comunica alla parte l'importo ammesso al beneficio del credito di imposta per ciascuna richiesta.